

Confronto dei regolamenti quadro 2021 e 2022

Regolamento quadro 2021	Regolamento quadro 2022	Commenti
<p>4 Condizioni di affiliazione</p>	<p>4 Condizioni di affiliazione</p>	
<p>4.1 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, tutti i lavoratori soggiacenti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) vengono ammessi nell'assicurazione, se il loro salario AVS previsto supera di una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. Nel piano di previdenza possono essere previsti una definizione di salario diversa e un importo limite superiore.</p>	<p>4.1 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, tutti i lavoratori soggiacenti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) vengono ammessi nell'assicurazione, se il loro salario AVS previsto supera di una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. Nel piano di previdenza possono essere previsti una definizione di salario diversa e un importo limite superiore (fatta riserva per la cifra 7.3).</p>	
<p>8 Contributi/esenzione dal pagamento di contributi</p>	<p>8 Contributi/esenzione dal pagamento di contributi</p>	
<p>8.10 Se una persona assicurata presenta un'incapacità al lavoro ininterrotta pari ad almeno il 40%, dopo la scadenza del termine di attesa stabilito nel piano di previdenza si verifica l'esenzione dal versamento dei contributi. Essa corrisponde alla graduazione delle rendite in base alla cifra 13.4 (¼, ½, ¾ o piena esenzione dal pagamento dei contributi, partendo dal grado dell'incapacità al lavoro secondo le indennità giornaliere o il grado d'invalidità). La fondazione gestisce l'aver di risparmio senza versamento dei contributi sulla base del salario assicurato prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro e secondo la variante di risparmio allora determinante finché sussiste l'incapacità al lavoro o il diritto alla rendita d'invalidità, ma al massimo fino all'età di pensionamento.</p>	<p>8.10 Se una persona assicurata presenta un'incapacità al lavoro ininterrotta pari ad almeno il 40%, dopo la scadenza del termine di attesa stabilito nel piano di previdenza si verifica l'esenzione dal versamento dei contributi. Essa corrisponde alla graduazione delle rendite in base alla cifra 13.4. Per l'esenzione dal pagamento dei contributi è determinante il conteggio delle indennità giornaliere (¼, ½, ¾ o piena esenzione dal pagamento dei contributi, partendo dal grado dell'incapacità al lavoro secondo le indennità giornaliere o il grado d'invalidità). La fondazione gestisce l'aver di risparmio senza versamento dei contributi sulla base del salario assicurato prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro e secondo la variante di risparmio allora determinante finché sussiste l'incapacità al lavoro o il diritto alla rendita d'invalidità, ma al massimo fino all'età di pensionamento.</p>	
<p>11 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni supplementari</p>	<p>11 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni supplementari</p>	
<p>11.9 Un riscatto in seguito a divorzio per la portata della prestazione d'uscita/di libero passaggio è possibile in qualsiasi momento fino al verificarsi di un caso di prestazione.</p>	<p>11.9 Un riscatto Il versamento del pagamento di compensazione in seguito a divorzio per la portata della prestazione d'uscita/di libero passaggio è possibile in qualsiasi momento fino al verificarsi di un caso di prestazione.</p>	

13 Prestazioni d'invalidità	13 Prestazioni d'invalidità	
<p>13.4 Qualora il grado d'invalidità risulti pari o superiore al 70%, la rendita d'invalidità viene corrisposta interamente. Vi è il diritto a tre quarti di rendita con grado d'invalidità non inferiore al 60%, a metà rendita con un grado d'invalidità non inferiore al 50% e a un quarto di rendita con un grado d'invalidità non inferiore al 40%. Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita d'invalidità.</p>	<p>13.4 Qualora il grado d'invalidità risulti pari o superiore al 70%, la rendita d'invalidità viene corrisposta interamente. Vi è il diritto a tre quarti di rendita con grado d'invalidità non inferiore al 60%, a metà rendita con un grado d'invalidità non inferiore al 50% e a un quarto di rendita con un grado d'invalidità non inferiore al 40%. Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita d'invalidità.</p> <p>In presenza di un grado d'invalidità pari ad almeno il 70% si ha diritto a una rendita intera. In presenza di un grado d'invalidità del 40% il diritto alla rendita corrisponde al 25% di una rendita intera. Il diritto alla rendita aumenta del 2,5% per ogni punto percentuale che supera il grado d'invalidità del 40% (ad es. diritto alla rendita del 27,5% in presenza di un grado d'invalidità del 41%). In presenza di un grado d'invalidità compreso tra il 50% e il 69% il diritto alla rendita corrisponde al grado d'invalidità (ad es. diritto alla rendita del 52% in presenza di un grado d'invalidità del 52%).</p>	
<p>13.5 Il diritto alla rendita d'invalidità si costituisce contemporaneamente al diritto a una rendita dell'AI. Il piano di previdenza regola la durata del termine di attesa e le conseguenze di una riduzione a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro. Il versamento della rendita può essere differito fino alla scadenza del pagamento continuato del salario o fino all'esaurimento delle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, purché queste coprano almeno l'80% del salario e vengano finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.</p>	<p>13.5 Il diritto alla rendita d'invalidità si costituisce alla scadenza del termine d'attesa, ma non prima del diritto a una rendita dell'AI contemporaneamente al diritto a una rendita dell'AI. Il piano di previdenza regola la durata del termine di attesa e le conseguenze di una riduzione a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro. Il versamento della rendita può essere differito fino alla scadenza del pagamento continuato del salario o fino all'esaurimento delle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, purché queste coprano almeno l'80% del salario e vengano finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.</p>	
<p>-</p>	<p>13.6 Per i beneficiari di rendita nati nel 1967 e negli anni successivi il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita consueto continua a sussistere finché il grado d'invalidità stabilito dall'ufficio dell'AI non subisce una variazione di almeno il 5%. Per i beneficiari di rendita nati nel 1992 e negli anni successivi il diritto alla rendita sarà adeguato al regolamento attuale al più tardi per il 1° gennaio 2032.</p> <p>I beneficiari di rendita nati nel 1966 e negli anni precedenti hanno diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi del diritto in vigore al 31 dicembre 2021 fino al raggiungimento dell'età AVS.</p>	

<p>13.6 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario di una rendita d'invalidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – recupera la capacità di svolgere un'attività lavorativa oppure – decede oppure – raggiunge l'età di pensionamento. Successivamente le prestazioni di vecchiaia secondo la cifra 12 sostituiscono la rendita d'invalidità. <p>Viene fatta riserva per la continuazione dell'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP.</p>	<p>13.7 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario di una rendita d'invalidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – recupera la capacità di svolgere un'attività lavorativa oppure – decede oppure – raggiunge l'età di pensionamento. Successivamente le prestazioni di vecchiaia secondo la cifra 12 sostituiscono la rendita d'invalidità. <p>Viene fatta riserva per la continuazione dell'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP.</p>	
<p>13.7 Qualora vi fosse diritto a un capitale d'invalidità, ai sensi della cifra 9 il capitale di risparmio esistente viene disinvestito per la data più vicina possibile dopo il pervenimento della disposizione dell'Al giuridicamente valida. In caso di invalidità parziale è assicurato un capitale d'invalidità in base al grado d'invalidità ai sensi della cifra 13.4.</p>	<p>13.8 Qualora vi fosse diritto a un capitale d'invalidità, ai sensi della cifra 9 il capitale di risparmio esistente viene disinvestito per la data più vicina possibile dopo il pervenimento della disposizione dell'Al giuridicamente valida. In caso di invalidità parziale è assicurato un capitale d'invalidità in base al grado d'invalidità ai sensi della cifra 13.4.</p>	
<p>16 Capitale in caso di decesso</p>	<p>16 Capitale in caso di decesso</p>	
<p>16.4 Se una persona assicurata decede dopo l'età di pensionamento, ma prima del pensionamento, indipendentemente dal diritto successorio gli aventi diritto sono le persone superstiti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il coniuge, in sua mancanza b) i figli o gli affiliati e i figliastri della persona deceduta con diritto a una rendita per orfani <p>È equiparato al coniuge il partner convivente (di diverso o dello stesso sesso). Valgono per analogia le cifre 15.3 e 15.4. Il partner convivente deve essere stato notificato per iscritto alla fondazione dalla persona assicurata in vita come beneficiario del capitale di decesso. In presenza di più beneficiari secondo la lett. b), prima dell'età di pensionamento la persona assicurata può stabilire per iscritto, all'attenzione della sede operativa, per quali importi parziali essi hanno diritto al capitale di decesso. In assenza di tale dichiarazione la suddivisione del capitale di decesso viene effettuata in parti uguali.</p>	<p>16.4 Qualora in caso di decesso di una persona assicurata attiva o invalida non maturasse alcun diritto a una rendita per il coniuge o per il partner ai sensi della cifra 15, il capitale in caso di decesso ai sensi della cifra 16.2 lett. da a) a c) corrisponde al capitale di risparmio disponibile ai sensi della cifra 9.</p> <p>Qualora in caso di decesso di una persona assicurata attiva o invalida maturasse un diritto a una rendita per il coniuge o per il partner ai sensi della cifra 15, il capitale in caso di decesso ai sensi della cifra 16.2 lett. da a) a c) corrisponde al totale dei valori seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) differenza positiva risultante da: <ul style="list-style-type: none"> – capitale di risparmio disponibile ai sensi della cifra 9; – dedotto il valore in contanti di una rendita per il coniuge o per il partner dovuta in seguito al decesso ai sensi della cifra 15; – dedotto l'importo ai sensi della lett. b); b) maggiorato della differenza positiva: <ul style="list-style-type: none"> – di tutti gli acquisti personali effettuati dall'entrata nella fondazione ai sensi della cifra 11.3 oltre ai riacquisti dopo la 	

	<p>spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio. Non vengono considerati gli acquisti effettuati prima del successivo versamento in contanti della prestazione di uscita alla fondazione o in caso di trasferimento di una parte della prestazione di uscita a un istituto di previdenza o di libero passaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dedotti tutti gli importi versati risp. restituiti in seguito a prelievo anticipato o costituzione in pegno durante il periodo di assicurazione nella fondazione; - dedotte le prestazioni di uscita trasferite al coniuge divorziato in seguito a divorzio durante il periodo di assicurazione nella fondazione; - dedotti i prelievi di capitale in caso di pensionamento anticipato parziale ai sensi della cifra 12.2 durante il periodo di assicurazione nella fondazione; - più gli acquisti personali effettuati in un istituto di previdenza prima dell'entrata nella fondazione, purché questi siano stati notificati e documentati per iscritto alla fondazione dagli istituti di previdenza precedenti o dalla persona assicurata in vita, ma al massimo per la portata delle prestazioni di entrata versate nella fondazione. - il capitale in caso di decesso ai sensi delle lett. a) e b) si limita in ogni caso al capitale di risparmio effettivo. <p>c) Più un capitale in caso di decesso assicurato separatamente in via supplementare secondo il piano di previdenza.</p>	
<p>16.5 L'importo del capitale di decesso corrisponde, per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. da a) a c) e secondo la cifra 16.4, al capitale di risparmio disponibile secondo la cifra 9 e la cifra 10, ad esclusione di tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotto il valore attuale di tutte le prestazioni di rendita derivanti dal decesso.</p>	<p>16.5 L'importo del capitale di decesso corrisponde, per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. da a) a c) e secondo la cifra 16.4, al capitale di risparmio disponibile secondo la cifra 9 e la cifra 10, ad esclusione di tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotto il valore attuale di tutte le prestazioni di rendita derivanti dal decesso.</p> <p>Per le persone aventi diritto ai sensi della cifra 16.2 lett. d) il capitale in caso di decesso corrisponde al 50% della prestazione di uscita.</p>	
<p>16.6 Per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. d) il capitale di decesso corrisponde ai contributi versati dalla persona assicurata, esclusi tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti</p>	<p>16.6 Per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. d) il capitale di decesso corrisponde ai contributi versati dalla persona assicurata, esclusi tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti</p>	

<p>conformi al diritto sul divorzio. Tuttavia esso corrisponde almeno alla metà del capitale di decesso spettante alle altre persone aventi diritto secondo la cifra 16.5.</p>	<p>conformi al diritto sul divorzio. Tuttavia esso corrisponde almeno alla metà del capitale di decesso spettante alle altre persone aventi diritto secondo la cifra 16.5. Durante il differimento del pensionamento il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile ai sensi della cifra 9 dedotto il valore in contanti di tutte le prestazioni di rendita dovute in seguito al decesso.</p>	
<p>16.7 Tutti gli aventi diritto ricevono inoltre il capitale di risparmio straordinario disponibile nonché i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti conformi al diritto sul divorzio purché questi non siano già stati considerati secondo la cifra 16.6. Il valore del rimborso di acquisti effettuati non può superare il capitale di risparmio effettivo.</p>	<p>16.7 — Tutti gli aventi diritto ricevono inoltre il capitale di risparmio straordinario disponibile nonché i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti conformi al diritto sul divorzio purché questi non siano già stati considerati secondo la cifra 16.6. Il valore del rimborso di acquisti effettuati non può superare il capitale di risparmio effettivo.</p>	
<p>16.8 Per le cifre 16.5, 16.6 e 16.7, oltre agli acquisti effettuati nella fondazione vengono considerati anche quelli effettuati presso un assicuratore precedente, purché l'assicuratore precedente o la persona assicurata li abbia notificati e documentati in vita per iscritto alla fondazione. Non vengono considerati gli acquisti prima di un successivo versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.</p>	<p>16.8 — Per le cifre 16.5, 16.6 e 16.7, oltre agli acquisti effettuati nella fondazione vengono considerati anche quelli effettuati presso un assicuratore precedente, purché l'assicuratore precedente o la persona assicurata li abbia notificati e documentati in vita per iscritto alla fondazione. Non vengono considerati gli acquisti prima di un successivo versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.</p>	
<p>18 Esigibilità della prestazione d'uscita</p>	<p>18 Esigibilità della prestazione d'uscita</p>	
<p>18.2 La prestazione di uscita matura con l'uscita dalla fondazione. Non appena avrà ricevuto tutti i dati necessari, la fondazione provvederà a disinvestire tutti gli investimenti per la portata della prestazione di uscita per il primo giorno di negoziazione pubblicato possibile della fondazione e a versare la prestazione di uscita dovuta al nuovo istituto di previdenza.</p>	<p>18.2 La prestazione di uscita matura con l'uscita dalla fondazione. Non appena avrà ricevuto tutti i dati necessari, la fondazione provvederà a disinvestire tutti gli investimenti per la portata della prestazione di uscita per il primo giorno di negoziazione pubblicato possibile della fondazione e a versare la prestazione di uscita dovuta al nuovo istituto di previdenza. In base alla notifica di uscita del datore di lavoro, la fondazione provvederà a disinvestire gli investimenti per la portata della prestazione di uscita per il giorno dell'uscita o, se non altrimenti possibile, per il primo giorno di negoziazione della fondazione pubblicato possibile successivo al giorno dell'uscita e verserà la prestazione di uscita dovuta al nuovo istituto di previdenza. Qualora l'uscita dovesse essere notificata successivamente a tale data, gli investimenti saranno disinvestiti il prossimo giorno di negoziazione possibile.</p>	

<p>23 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione (PPA)</p>	<p>23 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione (PPA)</p>	
<p>23.5 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il prelievo anticipato è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile.</p>	<p>23.5 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, si ammette il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è ammessa solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile.</p>	
<p>23.7 Se l'abitazione in proprietà viene venduta o su di essa vengono costituiti altri diritti analoghi a una vendita o ancora se al decesso della persona assicurata non maturano prestazioni di previdenza, il prelievo anticipato deve essere restituito dalla persona assicurata o dai suoi eredi. L'obbligo di rimborso decade se la persona assicurata è giunta ad almeno tre anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.</p>	<p>23.7 Se l'abitazione in proprietà viene venduta o su di essa vengono costituiti altri diritti analoghi a una vendita o ancora se al decesso della persona assicurata non maturano prestazioni di previdenza, il prelievo anticipato deve essere restituito dalla persona assicurata o dai suoi eredi. Il rimborso decade solo con il diritto a prestazioni di vecchiaia. L'obbligo di rimborso decade se la persona assicurata è giunta ad almeno tre anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.</p>	
<p>28 Lacune nel regolamento, controversie</p>	<p>28 Lacune nel regolamento, controversie</p>	
<p>28.3 Eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente regolamento sono risolte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera della fondazione o il domicilio del convenuto o la sede dell'impresa presso la quale la persona assicurata è stata assunta.</p>	<p>28.3 Eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente regolamento sono risolte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera della fondazione o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'impresa presso la quale la persona assicurata è stata assunta.</p>	
<p>34 Entrata in vigore, modifiche</p>	<p>34 Entrata in vigore, modifiche</p>	
<p>34.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1° gennaio 2021.</p>	<p>34.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1° gennaio 2021 2022.</p>	